

# CONVENZIONE

PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004

L'anno duemiladiciotto..... e questo giorno .....  
del mese di ....., nella sede del comune di: .....,  
con la presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del codice civile.

TRA GLI ENTI:

**COMUNE DI SCIGLIANO**, cod. fisc. e partita IVA: .....,  
rappresentato dal sig.: ....., nato/a a .....,  
il ....., nella sua qualità di: .....

**COMUNE DI SCIGLIANO**, cod. fisc. e partita IVA: .....,  
rappresentato dal sig.: ....., nato/a a .....,  
il ....., nella sua qualità di: .....

I quali agiscono nell'esclusivo interesse dei rispettivi suddetti enti che in questo atto rappresentano.

## **PREMESSO:**

che gli enti e con gli atti di cui al seguente prospetto:

| Ente                         | Deliberazione G. C. | Numero | Data |
|------------------------------|---------------------|--------|------|
| COMUNE DI SCIGLIANO          |                     |        |      |
| COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO |                     |        |      |

in attuazione dell'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 ed al fine di soddisfare una migliore realizzazione dei servizi istituzionali e, nel contempo, di conseguire una economica gestione delle risorse, hanno stabilito, rispettivamente, di permettere l'utilizzazione (il primo) e di utilizzare (il secondo ed il terzo) a tempo parziale e determinato l'Istruttore Direttivo Contabile, Sig. Carmine Ligotti, Categoria "D", Posizione Economica "D4", dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Scigliano.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

#### **Scopo della convenzione**

La presente convenzione disciplina, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, l'utilizzo Parziale dell'unità di personale indicata in premessa di cui si è acquisito il consenso, dal comune di SCIGLIANO a favore del comune di FIGLINE VEGLIATURO.

### **Art. 2**

#### **Durata della convenzione**

La presente convenzione decorre da \_\_\_\_ e avrà termine il 31/12/2018. Potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dichiarato dai rispettivi comuni, ovvero per recesso unilaterale da comunicare ai rimanenti partner con preavviso di giorni 30.

### **Art. 3**

#### **Tempo di lavoro in convenzione**

Come disciplinato dall'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, il tempo di lavoro tra gli Enti in Convenzione è indicato nel seguente prospetto:

| Comuni             | Tempo di lavoro - N. Ore settimanali |
|--------------------|--------------------------------------|
| SCIGLIANO          | 24 (ventiquattro)                    |
| FIGLINE VEGLIATURO | 12 (dodici)                          |

### **Art. 4**

#### **Gestione del rapporto di lavoro**

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, il rapporto di lavoro del personale in convenzione, ivi compresa la disciplina sulle eventuali progressioni, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

### **Art. 5**

#### **Riparto delle spese**

1. Tutte le spese relative ad eccezione degli oneri di cui all'art. 14, commi 3 e 6, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, sono ripartite fra i due enti in proporzione al tempo di lavoro utilizzato dagli enti stessi.
2. Gli eventuali oneri previsti dall'art. 14, commi 3 e 6, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, sono a totale Carico dell'ente utilizzatore.

### **Art. 6**

#### **Incarichi di responsabilità di posizione organizzativa**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, ricorrendo le condizioni, al suddetto personale, utilizzato a tempo parziale dagli Enti convenzionati, possono essere attribuiti gli incarichi di responsabilità di posizione organizzativa, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle disposizioni contrattuali e legislative vigenti.
2. Le retribuzioni di posizione e di risultato sono a carico dei singoli enti in rapporto al tempo di lavoro utilizzato nelle posizioni organizzative di cui al precedente comma.

### **Art. 7**

#### **Ripartizione della spesa**

##### **Rendiconti-Rimborsi**

Tutte le spese concernenti l'utilizzo parziale del suddetto personale saranno ripartite fra gli enti convenzionati come segue:

- All'atto della utilizzazione, l'ente di provenienza del lavoratore comunica l'importo della retribuzione mensile e complessiva corrisposta al lavoratore;
- Entro il giorno 25 di ogni mese ciascun ente utilizzatore verserà, all'ente di appartenenza, a titolo di acconto, un importo pari alla quota posta a suo carico determinata sull'importo di cui al precedente punto 2;
- Entro il mese di \_\_\_\_\_ di ogni anno ciascun Ente comunicherà il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell'anno precedente;
- Al rimborso del saldo della quota dovrà essere dato corso entro i 20 giorni successivi;
- Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

## **Art. 8**

### **Forme di consultazione**

In relazione al disposto dell'art. 30, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, gli enti contraenti, per qualsiasi evenienza dovesse insorgere sulla utilizzazione parziale del personale in questione, provvederanno ad adottare tempestivamente gli atti di competenza di ciascuno secondo le regole della leale collaborazione.

## **Art. 9**

### **Relazione annuale sul servizio**

I convenzionati, annualmente, potranno trasmettersi, reciprocamente, una breve relazione sull'andamento del/dei servizio/i gestiti con l'utilizzazione parziale del personale.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Scigliano

Il Sindaco del Comune di Figline Vegliaturo

---

---